



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 31/07/2026 Atto N. 47

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:19 si è riunito in Casa Comunale ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18 il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LANDI FRANCESCO	Si	
CONSIGLIERE	FERRETTI MARIA LUCE		Si
CONSIGLIERE	MANCINI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MAZZUOLI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	MARROCCHI MARIO	Si	
CONSIGLIERE	ROSSI FLAVIA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MATTIA	Si	
CONSIGLIERE	TOSTI FRANCESCA		Si
CONSIGLIERE	TRAMONTI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	FAVETTI ELENA		Si
CONSIGLIERE	VALENTI ELISABETTA	Si	
CONSIGLIERE	CHERUBINI LUANA		Si
CONSIGLIERE	TEODOLI GIAMPIERO		Si

Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 5
---------------------------	--------------------------

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, gli Assessori Paolo Bucelli e Alessandro Maccari;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. LANDI FRANCESCO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto degli interventi sul presente punto all'ordine del giorno, così come riportati nel verbale pubblicato nella sezione "Il Consiglio comunale - verbali del Consiglio Comunale" sul sito istituzionale dell'Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

Dato atto che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visto il Metodo Tariffario Rifiuti-3 ("MTR-3 ARERA") approvato con la Delibera n. 397 del 05.08.2025 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere, fra l'altro, all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza, ed alla determinazione del Piano Economico Finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;

Acclarato che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";

Visto il PEF 2026 del Comune di Sarteano, predisposto da ATO Toscana Sud con Determinazione del Direttore Generale n. 106 del 16/07/2026, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio comunale con propria precedente deliberazione in data odierna;

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

Preso atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2026, risulta essere la seguente:

1. UTENZE DOMESTICHE: 79,00%
2. UTENZE NON DOMESTICHE: 21,00%

Dato atto che, quindi, le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

Specificato che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Accertato che la proposta tariffaria 2026, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Visti le tariffe TARI per l'anno 2026, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2026;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

- previsione”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
 - l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
 - l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
 - VISTO l'art. 3, comma 5-quinques, del decreto-legge 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge 17/05/2022, n. 50, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
 - VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)

che fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto n. 82 del 19/11/2025 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2026 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

Vista la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (*UR1,a*) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*), espresse in euro/utenza per anno, da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2026;

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Considerato che l'agevolazione legata a tale bonus è stata attribuita d'ufficio agli aventi diritto, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni ISEE messe a disposizione e reperite mediante i soggetti e i canali stabiliti da ARERA;

Visto che il riconoscimento del bonus 2025 è avvenuto entro il 30/06/2026, come da disposizioni dettate da ARERA, mediante l'emissione dell'avviso di pagamento ordinario in acconto relativo all'anno 2026, nel quale è stata data evidenza della quota in detrazione ai soggetti beneficiari;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2025, con cui sono state determinate le tariffe della TARI per il 2025;

Visto il regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della TARI, che espressamente demanda al presente atto la determinazione delle riduzioni per le utenze domestiche e che di seguito sono integralmente riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;
2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;

3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2026;

Richiamato l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI, che prevede riduzioni percentuali per attività industriali che smaltiscono in proprio, e, volendo agevolare anche le attività commerciali concedendo lo stesso trattamento, si determina una riduzione nella misura percentuale pari al 25% alle medesime condizioni richieste dal citato articolo;

Richiamato l'art. 16, comma 3, del Regolamento vigente, che testualmente recita: *“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello previsto dalla competente delibera tariffaria approvata annualmente dal Consiglio comunale”*;

Richiamato infine l'art. 33 del Regolamento vigente, che espressamente demanda al presente atto l'individuazione del numero delle rate di pagamento e la loro rispettiva scadenza;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, disponendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

Specificato che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creata a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2026, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *“Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

Visto l'esito della votazione sulla proposta dell'Area economica-finanziaria, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:

Presenti n. 8

Votanti n. 7

Astenuti n. 1 (Valenti)

Favorevoli n. 7

Contrari nessuno

D E L I B E R A

per le motivazioni richiamate in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1) di determinare, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base del piano finanziario predisposto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%;

3) di dare atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;

4) di dare atto che la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

5) di approvare le riduzioni per utenze domestiche come di seguito riportate:

1. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 25% con reddito ISEE non superiore a 15.000,00 Euro;

2. abitazioni occupate da soggetti residenti con più di due figli a carico con reddito ISEE non superiore a 22.000,00: riduzione del 25%;

3. abitazioni occupate da soggetti residenti con portatore di handicap con reddito ISEE non superiore a 25.000,00: riduzione del 30%;

Le riduzioni di cui sopra sono concesse, a pena di decadenza, dietro presentazione di richiesta, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi, entro il 30/09/2026;

6) di confermare le riduzioni per utenze non domestiche come di seguito riportate:

-25% attività commerciali che smaltiscono in proprio ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento;

7) di confermare tutte le ulteriori riduzioni, come previste nel regolamento comunale;

8) di assumere il numero di occupanti pari a 4 (quattro), salvo diversa dichiarazione del proprietario, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del vigente regolamento comunale;

9) di approvare, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento comunale, il numero delle rate di pagamento del saldo e le rispettive scadenze, come di seguito indicato:

N. 2 rate di pagamento con scadenza rispettivamente : 15 ottobre – 30 novembre;

10) di specificare che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creata a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2026, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *“Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;

11) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Successivamente posta in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto si hanno i seguenti risultati:

Presenti n. 8

Votanti n. 7

Astenuti n. 1 (Valenti)

Favorevoli n. 7

Contrari nessuno

Pertanto, avendo raggiunto la maggioranza di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n.38 del 17/07/2026

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 17/07/2026

**IL RESPONSABILE
PECCIARELLI LAURA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 38 del 17/07/2026

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 17/07/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
PECCIARELLI LAURA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO LANDI FRANCESCO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNALISA CHIACCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.